



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI LIVORNO FERRARIS

Tel. (0161) 47.72.95 – 47.75.03

C.A.P. 13046

Fax (0161) 47.77.70

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 52

OGGETTO:

Adozione del piano ordinario di razionalizzazione delle società partecipate per l'anno 2023 (dati relativi al 31/12/2022), previsto dall'art. 20 del D.lgs n. 175 del 19 agosto 2016.

L'anno duemilaventitre addì venti del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SANDRA FRANCO - Sindaco	Sì
2. BIANCHETTI MARA - Consigliere	Sì
3. FERRARESE CRISTIAN - Consigliere	Sì
4. MOSCA DAVIDE - Consigliere	Sì
5. JUKIC ANA - Consigliere	Sì
6. CORGNATI STEFANO - Presidente	Giust.
7. BOLLO MATTEO - Consigliere	Sì
8. MICHELONE CLAUDIO - Consigliere	Sì
9. DEMIN ELIA - Consigliere	Giust.
10. CAPIZZI MATTEO - Consigliere	Sì
11. REY ILARIA - Consigliere	Sì
12. PIZZAMIGLIO FEDERICO - Consigliere	Giust.
13. TAMBURELLI ANTONIO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	3

Partecipa all'adunanza il Dott. Bartolomeo FARANA, Segretario comunale, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il Sig. SANDRA FRANCO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL SINDACO

VISTI E RICHIAMATI:

- Gli artt. 42, 48 e 49 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;
- L'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124;
- Il D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
- Il vigente regolamento comunale di contabilità;

PREMESSO CHE:

- Ai sensi dell'art. 4, c. 1, del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e s.m.i. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e s.m.i. e di seguito indicate, e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- E' altresì possibile, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, mantenere partecipazioni, allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la*

valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

CONSIDERATO CHE:

- Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e s.m.i., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha dovuto provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;
- A quanto sopra si è provveduto con precedente deliberazione consiliare n. 45 del 28 settembre 2017, esecutiva ai sensi di legge;
- Ulteriormente, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del medesimo testo normativo, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 del medesimo articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- Ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure indicate dal predetto articolo 20, comma 2, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
 - a) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e s.m.i., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, dello stesso D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016;
 - b) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e s.m.i.;
 - c) ulteriori condizioni previste dall'art. 20, c. 2, del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e s.m.i.:
 - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
 - società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro;
 - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016;
- Le disposizioni del predetto D.Lgs. n. 175/2016 devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- E' fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:
- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Livorno Ferraris, e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016 – società *in house*;
 - in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;
- Le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci, possono rivolgere la produzione ulteriore rispetto a detto limite anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1, dello stesso D.Lgs. n. 175/2016, e a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
- In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti;
- L'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal servizio finanziario, secondo quanto indicato nel Piano di razionalizzazione degli organismi partecipati dal Comune di Livorno Ferraris allegato sotto la lettera "A" alla presente proposta, di cui fa parte integrante e sostanziale;
- L'esito della ricognizione effettuata è dettagliato nel Piano in allegato "A" per ciascuna partecipazione detenuta;

- Nel Piano sono state valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
- Nel Piano si è altresì tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RITENUTO CHE:

- Le partecipazioni su cui intervenire devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;
- In base a quanto sopra e a quanto contenuto nel Piano in allegato sussistono motivazioni sufficienti e adeguate per conservare le partecipazioni del Comune nelle seguenti società, senza la necessità di adottare interventi correttivi o di razionalizzazione:
 - o ATAP S.p.A.: quota dello 0,412%;
 - o CoVerFoP S.c. a r.l.: quota dello 0,45%;
 - o S.I.I. S.p.A.: quota dello 0,0008%;
 - o Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Terre dell'Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli quota dello 0,06%;

VISTO:

- L'art. 30 del **D.Lgs. 201/22** che prevede per i comuni con popolazione superiore a i 5.000 abitanti la redazione di un'apposita **relazione**, aggiornata annualmente, in cui sono riportati i risultati della **ricognizione periodica** della situazione gestionale dei **servizi pubblici locali di rilevanza economica** da effettuarsi contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate;
- Che il Comune di Livorno Ferraris non rientra nella casistica prevista dal succitato adempimento in quanto ente con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (4224 al 31/12/2022);

Termine ultimo per la compilazione della relazione è il **31 dicembre p.v.**

PRESO ATTO:

- Della conforme proposta del Sindaco;
- Del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000;

- Del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000;
- Del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti Dott. Massimiliano Beltrami e datato 12/12/2023;

UDITI:

- L'esposizione orale resa dal Sindaco in merito alle funzioni proprie delle quattro società partecipate dal Comune, sulle relative quote di partecipazione e sul significato della proposta di deliberazione portata in approvazione, sostanzialmente confermativa del piano straordinario già approvato nel 2017;

PROPONE

Di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione

Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2022, accertandole come dal Piano di razionalizzazione degli organismi partecipati dal Comune di Livorno Ferraris allegato alla presente proposta, di cui fa parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che, in base a quanto indicato nella parte motiva del presente atto e a quanto contenuto nel Piano in allegato sussistono motivazioni sufficienti e adeguate per conservare le partecipazioni dirette del Comune nelle seguenti società, senza la necessità di adottare interventi correttivi o di razionalizzazione:

- | | |
|---|----------------------|
| ○ ATAP S.p.A.: | quota dello 0,412%; |
| ○ CoVerFoP S.c. a r.l.: | quota dello 0,45%; |
| ○ S.I.I. S.p.A.: | quota dello 0,0008%; |
| ○ Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Terre dell'Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli | quota dello 0,06%; |

Di dare atto che il Comune non ha altre partecipazioni dirette oltre a quelle sopra indicate, ne ha partecipazioni indirette così definite ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.

Di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune, sopra indicate.

Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione al M.E.F. ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.L. n. 90/2014 e s.m.i.

Di inviare copia della presente deliberazione e del Piano allegato sotto la lettera "A" alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 20, c. 3, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i..

Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su riportata proposta di deliberazione, introdotta in aula dal Sindaco.

Preso atto che la suddetta proposta è corredata:

- con i pareri tecnico e contabile favorevoli resi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- con il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti.

Sentita l'illustrazione della proposta da parte del Consigliere nonché Assessore Cristian Ferrarese.

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano.

DELIBERA

Di accogliere ed approvare la proposta di deliberazione così come sopra formulata.

Dopo quest'ultima votazione, seguono gli interventi del Consigliere Matteo Capizzi e del Sindaco che formulano gli auguri di buone Natale ai presenzianti e alla cittadinanza livornese. Il Sindaco ricorda anche alcune iniziative dell'Amministrazione che sono andate a buon fine, quali la riapertura degli ambulatori e il mantenimento dell'Istituto Comprensivo.

Dopo di che, il Consiglio viene sciolto.

Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Firmato Digitalmente
SANDRA FRANCO

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
Dott. Bartolomeo FARANA